

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 150-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE LO GIUDICE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1968

Comunicata alla Presidenza il 18 novembre 1968

Ratifica ed esecuzione del Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 adottato a Ginevra il 30 marzo 1967

ONOREVOLI SENATORI. — Appare inutile qui insistere sulla importanza che ha per l'Italia l'olivicoltura sia sotto gli aspetti della produzione, che del consumo; basti pensare, d'altronde, alla cospicua quantità di operatori economici che, in ispecie nelle regioni del Mezzogiorno, sono più o meno intensamente interessati, nelle varie attività agricole, o industriali, o commerciali, alle sorti di questa coltura. Di qui, appunto, l'adesione del nostro Paese all'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, che, venuto a scadere il 30 settembre 1967, è stato ricondotto per due anni con il Protocollo adottato a Ginevra il 30 marzo 1967, di cui presentemente si chiede dal Parlamento la ratifica.

Allo scopo di valutare l'importanza dello Accordo del 1963, è opportuno ricordare che ne fanno parte i seguenti Stati: *Gruppo di Paesi principalmente produttori*, e cioè Algeria, Argentina, Grecia, Israele, Italia, Libia, Marocco, Portogallo, Repubblica Araba Unita, Spagna, Tunisia, Turchia; *Gruppo dei Paesi principalmente importatori*, e cioè Belgio (a nome dell'UEBL), Francia e Regno Unito.

Tali Stati rappresentano, complessivamente, il 97 per cento della produzione mondiale dell'olio d'oliva, il 98,2 per cento del commercio mondiale d'esportazione, il 70 per cento del volume medio delle importazioni e il 92,3 per cento del consumo mondiale.

L'Accordo prevede, attraverso la istituzione di un Consiglio oleicolo internazionale, che ha sede in Madrid, ed in cui l'Italia è rappresentata in posizione preminente, numerose iniziative volte, in sintesi, ad assicurare ai Paesi esportatori di olio d'oliva produttori, o no, una concorrenza leale e ai Paesi importatori la consegna della merce conforme ai termini dei contratti stipulati; ad attuare o a facilitare l'applicazione delle misure tendenti all'espansione della produzione, del consumo, e degli scambi internazionali di olio di oliva; a ridurre gli inconvenienti che derivano dalla fluttuazione delle disponibilità sul mercato; e a proseguire, sviluppandola, l'opera del precedente Ac-

cordo internazionale sull'olio d'oliva del 1956. In sostanza, si ha di mira il proposito di difendere e di incrementare il consumo dell'olio di oliva, garantendone la genuinità, proteggendo i consumatori da eventuali sofisticazioni, e cercando di contenere la vigorosa concorrenza esercitata da altri grassi vegetali e animali. Per quanto concerne, poi, la normalizzazione del mercato rispetto alle possibili fluttuazioni, e lievitazioni dei prezzi in rapporto alle annate « pingui » o « magre » di raccolto, sarà opportuno ricordare che il Consiglio di Madrid al termine di ogni campagna olivicola deve procedere ad un bilancio complessivo della situazione, sulla scorta dei dati forniti dagli Stati membri, facendo conoscere, da un lato, le eventuali eccedenze e, dall'altro, in contropartita, le necessità dei Paesi, che hanno bisogno di ricorrere all'importazione.

Un accenno particolare merita l'impegno che i Governi, partecipanti all'Accordo, hanno assunto di attuare in comune un'azione generale di propaganda in vantaggio dell'olio di oliva, allo scopo ognora di mantenerne e di svilupparne il consumo. Tale azione, come recita l'articolo 13, deve essere condotta sotto una forma educativa e pubblicitaria e deve vertere sulle caratteristiche organolettiche e chimiche, nonchè sulle proprietà nutritive, terapeutiche, ed altre, dell'olio d'oliva, ad esclusione di ogni indicazione di qualità, di origine e di provenienza. Al riguardo è stato istituito un Fondo di propaganda alimentato da una somma pari a 300.000 dollari USA da ripartire a carico dei diversi Paesi, somma che potrà essere aumentata, all'unanimità, a 500.000 dollari o convenientemente ridotta, verificandosi le condizioni dell'articolo 16, e che per l'Italia ascende in percentuale, secondo l'annesso B dell'Accordo, ad un coefficiente del 33,67.

Le risorse del Fondo di propaganda devono essere impiegate nel rispetto dei seguenti criteri: 1) mantenimento e sviluppo degli sbocchi presentemente esistenti; 2) creazione di nuovi sbocchi per l'olio d'oliva; 3) redditività degli investimenti pubblicitari.

Comunque, per il funzionamento in generale dell'Accordo (ed il contributo annuo è

determinato dal Consiglio oleicolo sulla base dei voti spettanti ad ogni Paese membro) l'Italia è tenuta a contribuire per il periodo dal 1° ottobre 1967 al 30 settembre 1968 con dollari USA 145.857,46 (Lit. 90.000.000), che vengono destinati per oltre due terzi (dollari USA 100.497,46) al Fondo di propaganda e per meno di un terzo (dollari USA 45.360) al bilancio amministrativo. Circa l'80 per cento dei contributi italiani per il Fondo di propaganda viene utilizzato in Italia, per svolgere un'azione pubblicitaria tendente ad incrementare il consumo di olio d'oliva. Il contributo italiano per il bilancio amministrativo (dollari USA 45.360) viene utilizzato esclusivamente dal Consiglio oleicolo internazionale di Madrid, per le spese di amministrazione dell'Accordo.

La cifra dovuta dall'Italia non deve apparire eccessiva in considerazione sia del peso

che il nostro Paese ha nell'ambito dell'Accordo, sia del fatto che, come si è accennato, una parte considerevole della somma è spesa in Italia per la pubblicità in favore del consumo d'olio d'oliva.

Onorevoli senatori, l'importanza dell'Accordo, di cui si sollecita la ratifica, confortata anche dai pareri favorevoli della Commissione finanze e tesoro e della Commissione agricoltura, risulta dai dati e dagli elementi di giudizio, cui abbiamo sopra sommariamente accennato. Comunque, a modo di conclusione, occorrerà ricordare che l'Italia presentemente occupa il primo posto nel consumo ed il secondo nella produzione di tale prodotto; e che, come è stato autorevolmente affermato, difendendo l'olivo, si difende oltre che una coltura, anche una civiltà.

Lo GIUDICE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963 adottato a Ginevra il 30 marzo 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a de-

correre dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 7 del Protocollo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 94.000.000 per l'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.